



**IST. PROF.LE DI STATO PER I SERV. ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
"MANLIO ROSSI DORIA"**

Prot. 6933 del 30/09/2011

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
per la validità dell'anno scolastico 2011/2012**

ai sensi

del D.P.R. n.122/2009 "Regolamento della valutazione" che all' art.14 c.7 dispone che:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell' anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

E

della **C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni"** che indica come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento, e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina, né i giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali.

Art.1 Orario annuale personalizzato

Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane, sommato al monte ore dei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati (Alternanza Scuola-Lavoro, Impresa formativa simulata, stage) (DPR 122/2009 art. 4, c.4).

Per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Art.2 - Calcolo delle assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate alla fine dell'anno. Nel caso di ritardi rilevati a partire dalle ore 8,30 (8,25 per la sede di Montoro Inferiore), l'entrata in classe è autorizzata alla seconda ora di lezione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dell'art.14 c.7 del DPR 122/2009, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Sono computate come ore di assenza:

- L'assenza dalle lezioni in maniera singola o di massa;
- Le entrate alla seconda ora di lezione;
- Le uscite in anticipo di una o più ore anche se su richiesta dei genitori; le eventuali frazioni di ore di lezione rimanenti, saranno considerate ore intere di assenza;
- Assenze per la non adesione a viaggi di istruzione o a visite guidate, spettacoli teatrali, cineforum;
- Assenze dalle attività di stage , Alternanza Scuola - Lavoro, Impresa Formativa Simulata (IFS);
- I giorni di sospensione dalla frequenza per sanzioni disciplinari.

Art. 3 Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009)

Art. 4 Tipologie di assenza ammesse alla deroga

Sono ammesse alla deroga le “**assenze documentate e continuative**” (art.14, c.7 del DPR 122/2009) a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute per un numero di giorni continuativi non inferiore a tre e adeguatamente documentati da apposita certificazione medica riportante il giorno di inizio e termine della malattia;
- terapie e/o cure programmate;
- accertamenti clinici, laboratoriali e visite specialistiche debitamente documentati;
- donazioni di sangue;
- Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’ autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dall’ istituto e da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Partecipazioni concorsuali organizzate dall’ Istituto;
- Frequenza del conservatorio musicale;
- Partecipazione a corsi professionali di perfezionamento;
- Sciopero dei trasporti indetto dalle principali aziende;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque, tempestivamente documentate entro massimo tre giorni dall’ evento.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata) effettuata durante l’ anno scolastico, **verrà conteggiata ai fini dell’ esclusione dallo scrutinio finale.**

Si riassume il limite di assenze per livelli di classe:

Classi prime	264 ore
Classi seconde	264 ore
Classi terze	264 ore
Classi quarte	264 ore
Classi quinte	264 ore

Art.5 Comunicazioni allo studente e alla famiglia

I Coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di dare, in occasione delle comunicazioni interperiodali e degli scrutini, informazioni ad ogni studente e alla sua famiglia della quantità oraria di assenze accumulate.

Art.6 Scrutinio finale

Come stabilito dall’ art 14 c. 7 del DPR 122/2009 “*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’ esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’ esame finale di ciclo*”

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ ammissione alla classe successiva o all’ esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Esposito

Tagliando da staccare e consegnare al coordinatore di classe

Il sottoscritto genitore dell’ alunno/a della
classe sez. dichiara di ricevere la circolare n° _____ del _____ relativa al *Regolamento applicativo del limite delle assenze.*

Firma del genitore